



**Regione Siciliana**

Assessorato del Territorio e dell' Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

**Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio  
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale  
dell'Urbanistica (C.R.U.)"**

Tel. 091 7077297

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982

[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. **4874** del **20/05/2026**

**OGGETTO: Richiesta quesito in ordine all'edificazione nei lotti interclusi alla luce della L.R. n.19 del 13 agosto 2020. Riscontro.**

Al Comune di Taormina  
[protocollo@pec.comune.taormina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.taormina.me.it)

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n. 19334 del 21/04/2026, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n.6186 del 22/04/2026, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica ([pti.regione.sicilia.it](http://pti.regione.sicilia.it)), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, "il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento".

In merito alla specifica questione posta da codesto Comune occorre evidenziare come puntualizzato nella circolare sopra citata: "(...) che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente. (...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione".

In via preliminare, si ritiene dirimente precisare che l'interpretazione di norme regolamentari deliberate dagli Enti locali e che, in relazione all'attività di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia, dovessero costituire parte integrante dello strumento urbanistico comunale, esula dalle competenze funzionali dello scrivente Dipartimento dell'Urbanistica. In questa direzione depone il combinato disposto degli articoli 7 e 42, comma 2, lettera b), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale sancisce in capo all'Organo consiliare comunale competenza regolamentare in materia di piani territoriali ed urbanistici.


Pur nondimeno e nel merito del quesito posto da codesta Amministrazione, si ritiene chiarire che, nell'ambito della legislazione regionale siciliana, l'unica norma che disciplini la fattispecie dei lotti interclusi (e delle aree residue) è l'art. 20, rubricato "Norme in materia di permesso di costruire convenzionato", legge regionale 10 agosto 2016, n. 16; invero, la norma subordina il ricorso all'istituto, fra le altre cose, alla sola casistica di lotti e aree "sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa...e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione".

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it) - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

Nella stessa direzione depono l'art. 30, rubricato "Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA)", comma 11, laddove dispone che "Per estensioni inferiori a 5 mila metri quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati, si applica il permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 16/2016 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni.".

Alla luce di quanto sopra, vorrà codesta Amministrazione valutare la vigenza della norma regolamentare oggetto del presente quesito.

La Dirigente del Servizio  
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale  
Giuseppe Battaglia

